



**2018/0217(COD)**

12.12.2018

# **EMENDAMENTI**

## **25 - 82**

**Progetto di parere**  
**Maria Heubuch**  
(PE629.647v01-00)

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune

Proposta di regolamento  
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))



## **Emendamento 25**

**Maria Noichl**

### **Proposta di regolamento**

#### **Visto 1**

##### *Testo della Commissione*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

##### *Emendamento*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, **e l'articolo 208,**

Or. de

## **Emendamento 26**

**Maria Noichl**

### **Proposta di regolamento**

#### **Visto 1 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei piccoli coltivatori e di altre persone che lavorano nelle zone rurali,***

Or. de

## **Emendamento 27**

**Doru-Claudian Frunzulică**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 1**

##### *Testo della Commissione*

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, conclude che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future, promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti,

##### *Emendamento*

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, conclude che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future **e ad adeguare la posizione degli agricoltori nella catena del**

la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

*valore, promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti **al fine di agevolare lo sviluppo economico nelle aree rurali, promuovendo l'inclusione sociale, riducendo i divari in termini di sviluppo tra le diverse aree, sostenendo** la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici, **la trasformazione tecnologica** e portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile **e la sicurezza alimentare e promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria.***

Or. en

## **Emendamento 28** **Mireille D'Ornano, Florian Philippot**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 1**

#### *Testo della Commissione*

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, conclude che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future, promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti, la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La PAC dovrebbe inoltre **rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola** sostenibile.

#### *Emendamento*

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, conclude che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future, promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti, la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La PAC dovrebbe inoltre **essere profondamente riformata, rivista in toto nei principi e dovrebbe ambire, in particolare, a favorire un'agricoltura sostenibile, senza pesticidi, che permetta**

*una giusta remunerazione degli imprenditori agricoli e che garantisca la fornitura di alimenti sani alla popolazione.*

Or. fr

**Emendamento 29**  
**Stefan Gehroid**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, conclude che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future, promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti, la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

*Emendamento*

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, conclude che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future, promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti, la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La **comunicazione sottolinea altresì la dimensione globale della PAC e ribadisce l'impegno dell'Unione a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile (CPSS)**. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

Or. en

**Emendamento 30**  
**Maria Noichl**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1**

### *Testo della Commissione*

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, conclude che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future, promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti, la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

### *Emendamento*

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, conclude che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future, promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti, la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile e lo sviluppo rurale ***tenendo conto degli effetti sui paesi terzi, in particolare quelli in via di sviluppo.***

Or. de

### **Emendamento 31**

**Mireille D'Ornano, Florian Philippot**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 1**

### *Testo della Commissione*

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, ***conclude*** che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future, promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti, la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La

### *Emendamento*

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, ***s'impronta a un radicale conservatorismo, concludendo*** che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future, promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti, la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori,

PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

inserendole nei campi e nei mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

Or. fr

**Emendamento 32**  
**Doru-Claudian Frunzuliță**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) È inoltre opportuno migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il benessere degli animali al fine di contribuire alla salvaguardia della biodiversità e preservare gli habitat e il paesaggio.***

Or. en

**Emendamento 33**  
**Maria Noichl**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) È opportuno adeguare il modello di attuazione della PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ai risultati e all'efficacia dell'attuazione. Di conseguenza l'Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell'UE, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di

(3) È opportuno adeguare il modello di attuazione della PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ai risultati e all'efficacia dell'attuazione. Di conseguenza l'Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell'UE, ***anche per quanto riguarda la coerenza delle politiche per lo sviluppo***, mentre gli Stati membri dovrebbero

tali obiettivi. Occorre quindi una maggiore sussidiarietà per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell'ambito del nuovo modello di attuazione, agli Stati membri spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC ai requisiti di base dell'UE per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC nonché per elaborare e definire il quadro di verifica e di conformità per i beneficiari.

assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi una maggiore sussidiarietà per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell'ambito del nuovo modello di attuazione, agli Stati membri spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC ai requisiti di base dell'UE per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC nonché per elaborare e definire il quadro di verifica e di conformità per i beneficiari.

Or. de

### **Emendamento 34** **Doru-Claudian Frunzulică**

#### **Proposta di regolamento** **Considerando 3**

##### *Testo della Commissione*

(3) È opportuno adeguare il modello di attuazione della PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ai risultati e all'efficacia dell'attuazione. Di conseguenza l'Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell'UE, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi una maggiore sussidiarietà per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell'ambito del nuovo modello di attuazione, agli Stati membri spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC ai requisiti di base dell'UE per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC nonché per elaborare e definire il quadro di verifica e di conformità per i beneficiari.

##### *Emendamento*

(3) È opportuno adeguare il modello di attuazione della PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ai risultati e all'efficacia dell'attuazione. Di conseguenza l'Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell'UE, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi una maggiore sussidiarietà per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell'ambito del nuovo modello di attuazione, agli Stati membri spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC **alle loro esigenze specifiche e** ai requisiti di base dell'UE per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC nonché per elaborare e definire il quadro di verifica e di conformità per i beneficiari.



**Emendamento 35**  
**Mireille D'Ornano, Florian Philippot**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

(3) È opportuno adeguare il modello di attuazione della PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ***ai risultati e all'efficacia dell'attuazione***. Di conseguenza l'Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell'UE, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi una maggiore sussidiarietà per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell'ambito del nuovo modello di attuazione, agli Stati membri spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC ai requisiti di base dell'UE per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC nonché per elaborare e definire il quadro di verifica e di conformità per i beneficiari.

*Emendamento*

(3) È opportuno adeguare il modello di attuazione della PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ***al principio di un'agricoltura sostenibile***. Di conseguenza l'Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell'UE, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi una maggiore sussidiarietà per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell'ambito del nuovo modello di attuazione, agli Stati membri spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC ai requisiti di base dell'UE per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC nonché per elaborare e definire il quadro di verifica e di conformità per i beneficiari.

Or. fr

**Emendamento 36**  
**Doru-Claudian Frunzulică**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) La PAC include diversi interventi e misure, molti dei quali sono contemplati nei piani strategici della PAC di cui al

*Emendamento*

(4) La PAC include diversi interventi e misure, molti dei quali sono contemplati nei piani strategici della PAC di cui al

titolo III del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup> [regolamento sui piani strategici della PAC]. Altri interventi e misure continuano a seguire la tradizionale logica di conformità. È importante garantire il finanziamento di tutti gli interventi e le misure al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC. Tali interventi e misure hanno alcuni elementi in comune, pertanto il loro finanziamento dovrebbe essere trattato nella stessa serie di disposizioni. Tuttavia, ove necessario, tali disposizioni dovrebbero autorizzare trattamenti differenziati. Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup> disciplinava due fondi agricoli europei, ossia il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (di seguito "i Fondi"). Occorre mantenere tali Fondi nel presente regolamento. Vista la portata della riforma, è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 1306/2013.

---

<sup>10</sup> Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] [...] (GU L ... del ..., pag. ...).

<sup>11</sup> Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)

titolo III del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup> [regolamento sui piani strategici della PAC]. Altri interventi e misure continuano a seguire la tradizionale logica di conformità. È importante garantire il finanziamento di tutti gli interventi e le misure al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC ***quali garantire un reddito sufficiente per le aziende e la resilienza in tutto il territorio dell'UE per migliorare la sicurezza alimentare, aumentare la competitività, migliorare la posizione degli agricoltori, contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile, l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali.*** Tali interventi e misure hanno alcuni elementi in comune, pertanto il loro finanziamento dovrebbe essere trattato nella stessa serie di disposizioni. Tuttavia, ove necessario, tali disposizioni dovrebbero autorizzare trattamenti differenziati. Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup> disciplinava due fondi agricoli europei, ossia il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (di seguito "i Fondi"). Occorre mantenere tali Fondi nel presente regolamento. Vista la portata della riforma, è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 1306/2013.

---

<sup>10</sup> Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] [...] (GU L ... del ..., pag. ...).

<sup>11</sup> Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)

**Emendamento 37**  
**Stefan Gehroid**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) Al fine di conseguire gli obiettivi della PAC di cui all'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato") e di rispettare il principio della gestione concorrente, secondo quanto previsto all'articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano disposti i necessari sistemi di governance. È pertanto opportuno prevedere una disposizione relativa alla designazione dell'autorità competente, dell'organismo pagatore, dell'organismo di coordinamento e dell'organismo di certificazione.

*Emendamento*

(8) Al fine di conseguire gli obiettivi della PAC di cui all'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato") e di rispettare il principio della gestione concorrente, secondo quanto previsto all'articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano disposti i necessari sistemi di governance. È pertanto opportuno prevedere una disposizione relativa alla designazione dell'autorità competente, dell'organismo pagatore, dell'organismo di coordinamento e dell'organismo di certificazione. ***È altresì opportuno prendere in considerazione la necessità di coordinare la PAC con altre politiche dell'UE, come previsto in particolare dall'articolo 208 del trattato in relazione alla coerenza delle politiche per lo sviluppo.***

**Emendamento 38**  
**Mireille D'Ornano, Florian Philippot**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(8) Al fine di conseguire gli obiettivi della PAC di cui all'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato") e di rispettare il principio della gestione concorrente, secondo quanto previsto all'articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano disposti i necessari sistemi di governance. È pertanto opportuno prevedere una disposizione relativa alla designazione dell'autorità competente, dell'organismo pagatore, dell'organismo di coordinamento e dell'organismo di certificazione.

(8) Al fine di conseguire gli obiettivi della PAC di cui all'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato"), ***di raggiungere un altro obiettivo, più fondamentale, ossia quello di un'agricoltura sostenibile rispettosa della salute umana e dell'ambiente*** e di rispettare il principio della gestione concorrente, secondo quanto previsto all'articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano disposti i necessari sistemi di governance. È pertanto opportuno prevedere una disposizione relativa alla designazione dell'autorità competente, dell'organismo pagatore, dell'organismo di coordinamento e dell'organismo di certificazione.

Or. fr

## **Emendamento 39** **Maria Noichl**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) Coinvolgere gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri è un requisito fondamentale nell'ambito del nuovo modello di attuazione, al fine di avere la ragionevole garanzia del conseguimento degli obiettivi e dei target finali stabiliti nei pertinenti piani strategici della PAC attraverso gli interventi finanziati dal bilancio dell'Unione. È opportuno quindi prevedere espressamente nel presente regolamento che possano essere rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti. Inoltre, le spese finanziate dall'Unione per gli interventi di cui al regolamento sui piani strategici della PAC dovrebbero produrre output consoni e

#### *Emendamento*

(11) Coinvolgere gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri è un requisito fondamentale nell'ambito del nuovo modello di attuazione, al fine di avere la ragionevole garanzia del conseguimento degli obiettivi e dei target finali stabiliti nei pertinenti piani strategici della PAC attraverso gli interventi finanziati dal bilancio dell'Unione. È opportuno quindi prevedere espressamente nel presente regolamento che possano essere rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti. Inoltre, le spese finanziate dall'Unione per gli interventi di cui al regolamento sui piani strategici della PAC dovrebbero produrre output consoni, dovrebbero rispettare i requisiti di base

dovrebbero rispettare i requisiti di base dell'Unione e i sistemi di governance.

dell'Unione e i sistemi di governance *e contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.*

Or. de

**Emendamento 40**  
**Mireille D'Ornano, Florian Philippot**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) Al fine di *evitare eccessivi* oneri amministrativi *per le* amministrazioni nazionali e *per gli* agricoltori è opportuno stabilire di non ricorrere al rimborso degli importi riportati dal precedente esercizio finanziario in relazione alla disciplina finanziaria applicata, qualora la disciplina finanziaria sia applicata per un secondo anno successivo (anno N+1) o qualora l'importo complessivo degli stanziamenti non impegnati rappresenti meno dello 0,2 % del massimale annuo del FEAGA.

*Emendamento*

(15) Al fine di *alleggerire gli* oneri amministrativi *giudicati attualmente molto eccessivi dalle* amministrazioni nazionali e *dagli* agricoltori è opportuno stabilire di non ricorrere al rimborso degli importi riportati dal precedente esercizio finanziario in relazione alla disciplina finanziaria applicata, qualora la disciplina finanziaria sia applicata per un secondo anno successivo (anno N+1) o qualora l'importo complessivo degli stanziamenti non impegnati rappresenti meno dello 0,2 % del massimale annuo del FEAGA.

Or. fr

**Emendamento 41**  
**Stefan Gehroid**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*(21 bis) Al fine di fornire alla Commissione gli strumenti per assolvere alle proprie responsabilità quanto all'assicurazione della coerenza delle politiche per lo sviluppo nell'attuazione della CAP come stabilito dal regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani*

*strategici della PAC)), è opportuno ampliare le capacità di monitoraggio onde agevolare il controllo degli effetti esterni della PAC, in particolare sui paesi in via di sviluppo.*

Or. en

**Emendamento 42**  
**Mireille D'Ornano, Florian Philippot**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 24**

*Testo della Commissione*

(24) Gli Stati membri *dovrebbero* garantire che l'aiuto dell'Unione sia versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dal diritto dell'Unione potrebbe creare gravi problemi ai beneficiari e compromettere il principio dell'annualità del bilancio unionale. Dovrebbero essere quindi escluse dal finanziamento concesso dall'Unione le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. In base al principio di proporzionalità, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale per quanto riguarda entrambi i Fondi.

*Emendamento*

(24) Gli Stati membri *sono invitati a* garantire che l'aiuto dell'Unione sia versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dal diritto dell'Unione potrebbe creare gravi problemi ai beneficiari e compromettere il principio dell'annualità del bilancio unionale. Dovrebbero essere quindi escluse dal finanziamento concesso dall'Unione le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. In base al principio di proporzionalità, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale per quanto riguarda entrambi i Fondi.

Or. fr

**Emendamento 43**  
**Maria Heubuch**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 25 bis (nuovo)**

**(25 bis)** *Alla luce del nuovo modello di attuazione della PAC, con la relativa enfasi data ai risultati, è necessario misurare i risultati e gli effetti in relazione a tutti gli obiettivi della PAC come previsto dagli articoli 5 e 6 del regolamento sui piani strategici [.../....], al fine di garantire che i fondi della PAC siano utilizzati in modo efficace.*

Or. en

**Emendamento 44**

**Maria Heubuch**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Considerando 25 ter (nuovo)**

**(25 ter)** *Secondo il principio di efficienza di bilancio, i fondi pubblici non andrebbero spesi nel quadro della PAC per attività che creano costi aggiuntivi dal punto di vista ambientale, della salute pubblica o di aiuti allo sviluppo; tali attività dannose non dovrebbero ricevere i finanziamenti della PAC. Di conseguenza, per assicurare che la PAC e le spese dell'UE siano efficaci, la nozione di rischio per gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione dovrebbe includere i rischi per l'ambiente, la salute pubblica e la coerenza delle politiche per lo sviluppo. Ciò servirà altresì a garantire la coerenza della PAC e di altre priorità e obiettivi dell'UE. L'efficienza della spesa pubblica va conseguita riducendo al massimo i costi aggiuntivi in altre aree.*

Or. en

## Motivazione

*I costi derivanti dagli impatti sull'ambiente, la salute pubblica, le strutture sociali o lo sviluppo sono trasferiti ad altre aree di spesa pubblica, inclusa la spesa dell'UE. Ciò significa che laddove la spesa non è gestita in modo efficiente, si sostengono costi aggiuntivi, ad esempio effettuando pagamenti che comportano una sovrapproduzione, per poi sostenere costi per far fronte alle crisi o promuovere lo sviluppo. Si rischia inoltre di pagare per pratiche agricole inquinanti, per poi sostenere i costi di pulizia o ripristino degli ecosistemi o per la depurazione dell'acqua potabile.*

### Emendamento 45

**Maria Heubuch**

a nome del gruppo Verts/ALE

### Proposta di regolamento

#### Considerando 25 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(25 quater) Le attività di allevamento intensivo non dovrebbero essere finanziate nel quadro della PAC.**

Or. en

### Emendamento 46

**Mireille D'Ornano, Florian Philippot**

### Proposta di regolamento

#### Considerando 28

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(28) Entro il 15 febbraio dell'anno N+1 gli Stati membri **dovrebbero** trasmettere alla Commissione i conti annuali e la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sulla realizzazione del piano strategico della PAC. **Se tali documenti non vengono trasmessi, impedendo così alla Commissione di liquidare i conti degli organismi pagatori in questione o di verificare l'ammissibilità delle spese rispetto agli output comunicati, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti mensili e interrompere il**

(28) Entro il 15 febbraio dell'anno N+1 gli Stati membri **sono invitati a** trasmettere alla Commissione i conti annuali e la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sulla realizzazione del piano strategico della PAC.



*rimborso trimestrale fino al ricevimento dei documenti.*

Or. fr

**Emendamento 47**  
**Mireille D'Ornano, Florian Philippot**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 29**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(29) È necessario introdurre una nuova forma di sospensione dei pagamenti per le situazioni in cui gli output sono anormalmente bassi. Se gli output comunicati sono anormalmente bassi rispetto alle spese dichiarate e se gli Stati membri non sono in grado di motivare in modo esauriente e comprensibile tale situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, oltre a ridurre le spese per l'esercizio N-1, a sospendere le spese future relative all'intervento i cui output sono stati anormalmente bassi. Tali sospensioni dovrebbero essere soggette a conferma nella decisione sulla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione.**

**soppresso**

Or. fr

**Emendamento 48**  
**Maria Noichl**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 30**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(30) Per quanto riguarda il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione, alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di sospendere i pagamenti. Di conseguenza, in caso di**

**(30) Per quanto riguarda il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione, alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di sospendere i pagamenti. Di conseguenza, in caso di**

progressi ritardati o insufficienti verso i target finali stabiliti nel piano strategico della PAC nazionale, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di chiedere allo Stato membro interessato, mediante un atto di esecuzione, di intraprendere le necessarie azioni correttive conformemente ad un piano di azione che dovrà essere istituito di concerto con la Commissione e che dovrà contenere chiari indicatori dei progressi. Se lo Stato membro non presenta o non attua il piano d'azione o se il piano d'azione è chiaramente insufficiente a porre rimedio alla situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti annuali o intermedi mediante un atto di esecuzione.

progressi ritardati o insufficienti verso i target finali stabiliti nel piano strategico della PAC nazionale, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di chiedere allo Stato membro interessato, mediante un atto di esecuzione, di intraprendere le necessarie azioni correttive conformemente ad un piano di azione che dovrà essere istituito di concerto con la Commissione e che dovrà contenere chiari indicatori dei progressi. ***Il piano d'azione è elaborato con la partecipazione dei partner, in conformità all'articolo 94, paragrafo 3.*** Se lo Stato membro non presenta o non attua il piano d'azione o se il piano d'azione è chiaramente insufficiente a porre rimedio alla situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti annuali o intermedi mediante un atto di esecuzione.

Or. de

#### **Emendamento 49** **Doru-Claudian Frunzuliță**

#### **Proposta di regolamento** **Considerando 32**

##### *Testo della Commissione*

(32) Le autorità nazionali competenti dovrebbero versare integralmente ai beneficiari i pagamenti della PAC previsti dal diritto dell'Unione.

##### *Emendamento*

(32) Le autorità nazionali competenti dovrebbero versare integralmente ai beneficiari i pagamenti della PAC previsti dal diritto dell'Unione ***al fine di favorire un'agricoltura più sostenibile, sostenere il reddito e la sussistenza degli agricoltori e assicurare che l'agricoltura svolga appieno il suo ruolo in relazione agli obiettivi generali dell'Unione.***

Or. en

#### **Emendamento 50** **Mireille D'Ornano, Florian Philippot**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 36**

*Testo della Commissione*

(36) Per permettere alla Commissione di assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo delle spese unionali negli Stati membri, *è opportuno* prevedere, a prescindere dai controlli eseguiti dagli Stati membri, che persone incaricate dalla Commissione di intervenire per suo conto procedano a controlli con facoltà di richiedere l'assistenza degli Stati membri a tal fine.

*Emendamento*

(36) Per permettere alla Commissione di assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo delle spese unionali negli Stati membri, *si potrebbe* prevedere, a prescindere dai controlli eseguiti dagli Stati membri, che persone incaricate dalla Commissione di intervenire per suo conto procedano a controlli con facoltà di richiedere l'assistenza degli Stati membri a tal fine.

Or. fr

**Emendamento 51**  
**Maria Noichl**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 41**

*Testo della Commissione*

(41) A norma dell'articolo 317 del trattato la Commissione dà esecuzione al bilancio dell'Unione in cooperazione con gli Stati membri. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di decidere, mediante atti di esecuzione, se le spese effettuate dagli Stati membri sono conformi al diritto dell'Unione. È opportuno conferire agli Stati membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese effettuate in passato, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decide delle conseguenze finanziarie della mancata osservanza.

*Emendamento*

(41) A norma dell'articolo 317 del trattato la Commissione dà esecuzione al bilancio dell'Unione in cooperazione con gli Stati membri. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di decidere, mediante atti di esecuzione, se le spese effettuate dagli Stati membri sono conformi al diritto dell'Unione *e agli accordi internazionali*. È opportuno conferire agli Stati membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese effettuate in passato, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decide delle conseguenze finanziarie della mancata osservanza.

**Emendamento 52**  
**Mireille D'Ornano, Florian Philippot**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 42**

*Testo della Commissione*

(42) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione **è opportuno che** gli Stati membri **adottino** sistemi che permettano loro di accertare l'esistenza e la corretta esecuzione degli interventi finanziati dai Fondi, nel rispetto dell'attuale quadro di solida gestione finanziaria. In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup>, al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio<sup>16</sup>, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio<sup>17</sup> e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio<sup>18</sup>, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, che comprendano la prevenzione, l'individuazione, la correzione e l'investigazione delle irregolarità, tra cui le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative. Inoltre, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come

*Emendamento*

(42) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione gli Stati membri **sono invitati ad adottare** sistemi che permettano loro di accertare l'esistenza e la corretta esecuzione degli interventi finanziati dai Fondi, nel rispetto dell'attuale quadro di solida gestione finanziaria. In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup>, al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio<sup>16</sup>, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio<sup>17</sup> e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio<sup>18</sup>, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, che comprendano la prevenzione, l'individuazione, la correzione e l'investigazione delle irregolarità, tra cui le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative. Inoltre, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come

previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup>. In conformità al regolamento finanziario, qualsiasi persona o entità destinataria di Fondi dell'Unione è tenuta a collaborare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'OLAF, alla Procura europea e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei Fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. È necessario che gli Stati membri dispongano di sistemi che consentano loro di comunicare alla Commissione, al fine di permettere all'OLAF di esercitare i propri poteri e di consentire un'analisi efficace dei casi di irregolarità, le irregolarità rilevate e altri casi di inosservanza delle condizioni stabilite dagli Stati membri nei piani strategici della PAC, comprese le frodi e il seguito che gli Stati membri ne danno, nonché il seguito dato alle indagini dell'OLAF. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere le necessarie disposizioni per garantire l'effettivo esame dei reclami concernenti i Fondi.

---

<sup>15</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

<sup>16</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

<sup>17</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini

previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup>. In conformità al regolamento finanziario, qualsiasi persona o entità destinataria di Fondi dell'Unione è tenuta a collaborare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'OLAF, alla Procura europea e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei Fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. È necessario che gli Stati membri dispongano di sistemi che consentano loro di comunicare alla Commissione, al fine di permettere all'OLAF di esercitare i propri poteri e di consentire un'analisi efficace dei casi di irregolarità, le irregolarità rilevate e altri casi di inosservanza delle condizioni stabilite dagli Stati membri nei piani strategici della PAC, comprese le frodi e il seguito che gli Stati membri ne danno, nonché il seguito dato alle indagini dell'OLAF. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere le necessarie disposizioni per garantire l'effettivo esame dei reclami concernenti i Fondi.

---

<sup>15</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

<sup>16</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

<sup>17</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini

della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

<sup>18</sup> Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

<sup>19</sup> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

<sup>18</sup> Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

<sup>19</sup> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Or. fr

## **Emendamento 53** **Doru-Claudian Frunzulică**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 47**

#### *Testo della Commissione*

(47) È opportuno mantenere i principali elementi esistenti del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di domanda geospaziale e un sistema di domanda basato sugli animali, un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, un sistema di registrazione dell'identità dei beneficiari e un sistema di controlli e sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero continuare a utilizzare i dati o i materiali informativi forniti dal programma Copernicus, oltre alle tecnologie informatiche quali GALILEO ed EGNOS, al fine di garantire che in tutta l'Unione siano disponibili dati globali e comparabili per il monitoraggio della strategia agro-climatico-ambientale e per incrementare

#### *Emendamento*

(47) È opportuno mantenere i principali elementi esistenti del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di domanda geospaziale e un sistema di domanda basato sugli animali, un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, un sistema di registrazione dell'identità dei beneficiari e un sistema di controlli e sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero continuare a utilizzare i dati o i materiali informativi forniti dal programma Copernicus, oltre alle tecnologie informatiche quali GALILEO ed EGNOS, al fine di garantire che in tutta l'Unione siano disponibili dati globali e comparabili per il monitoraggio della strategia agro-climatico-ambientale e per incrementare

l'utilizzo di dati e informazioni esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili raccolti dai satelliti e dai servizi Copernicus Sentinels. A tal fine, il sistema integrato dovrebbe comprendere anche un sistema di monitoraggio delle superfici.

l'utilizzo di dati e informazioni esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili raccolti dai satelliti e dai servizi Copernicus Sentinels. ***La tecnologia satellitare ridurrà inoltre il numero di controlli sul posto in modo significativo, dissipando in tal modo il clima di paura, e contribuirà alla riduzione dei costi per la gestione dei controlli e delle verifiche.*** A tal fine, il sistema integrato dovrebbe comprendere anche un sistema di monitoraggio delle superfici.

Or. en

## **Emendamento 54** **Stefan Gehrold**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 49**

#### *Testo della Commissione*

(49) La comunicazione della Commissione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" ha stabilito che il rafforzamento della tutela dell'ambiente e dell'azione per il clima e il contributo al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione sono un orientamento strategico della futura PAC. Di conseguenza, la condivisione del sistema di identificazione delle parcelle agricole e di altri dati del sistema integrato di gestione e di controllo dei dati è diventata necessaria a fini ambientali e climatici a livello nazionale e dell'Unione. È quindi opportuno prevedere che i dati rilevanti ***a fini climatici e ambientali***, raccolti attraverso il sistema integrato, siano condivisi tra le autorità pubbliche degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione. Al fine di migliorare l'efficienza nell'utilizzo dei dati a disposizione delle varie autorità pubbliche per l'elaborazione di statistiche europee, è necessario altresì prevedere che i dati del

#### *Emendamento*

(49) La comunicazione della Commissione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" ha stabilito che il rafforzamento della tutela dell'ambiente e dell'azione per il clima e il contributo al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione sono un orientamento strategico della futura PAC. ***La comunicazione sottolinea altresì la dimensione globale della PAC e ribadisce l'impegno dell'Unione a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile (CPSS).*** Di conseguenza, la condivisione del sistema di identificazione delle parcelle agricole e di altri dati del sistema integrato di gestione e di controllo dei dati è diventata necessaria a fini ambientali e climatici ***e per assicurare la coerenza con le altre politiche interne ed esterne dell'Unione*** a livello nazionale e dell'Unione. È quindi opportuno prevedere che i dati rilevanti ***per tali*** fini, raccolti attraverso il sistema integrato, siano condivisi tra le autorità pubbliche degli

sistema integrato siano messi a disposizione a fini statistici degli organismi che fanno parte del sistema statistico europeo.

Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione. Al fine di migliorare l'efficienza nell'utilizzo dei dati a disposizione delle varie autorità pubbliche per l'elaborazione di statistiche europee, è necessario altresì prevedere che i dati del sistema integrato siano messi a disposizione a fini statistici degli organismi che fanno parte del sistema statistico europeo.

Or. en

## **Emendamento 55** **Maria Noichl**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 49**

#### *Testo della Commissione*

(49) La comunicazione della Commissione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" ha stabilito che il rafforzamento della tutela dell'ambiente e dell'azione per il clima e il contributo al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione sono un orientamento strategico della futura PAC. Di conseguenza, la condivisione del sistema di identificazione delle parcelle agricole e di altri dati del sistema integrato di gestione e di controllo dei dati è diventata necessaria a fini ambientali e climatici a livello nazionale e dell'Unione. È quindi opportuno prevedere che i dati rilevanti a fini climatici e ambientali, raccolti attraverso il sistema integrato, siano condivisi tra le autorità pubbliche degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione. Al fine di migliorare l'efficienza nell'utilizzo dei dati a disposizione delle varie autorità pubbliche per l'elaborazione di statistiche europee, è necessario altresì prevedere che i dati del sistema integrato siano messi a disposizione a fini statistici degli organismi

#### *Emendamento*

(49) La comunicazione della Commissione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" ha stabilito che il rafforzamento della tutela dell'ambiente e dell'azione per il clima, il contributo al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione **e l'integrazione della dimensione globale della PAC** sono un orientamento strategico della futura PAC. Di conseguenza, la condivisione del sistema di identificazione delle parcelle agricole e di altri dati del sistema integrato di gestione e di controllo dei dati è diventata necessaria a fini ambientali e climatici a livello nazionale e dell'Unione **nonché per assicurare la coerenza delle politiche per lo sviluppo e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile**. È quindi opportuno prevedere che i dati rilevanti a fini climatici e ambientali, raccolti attraverso il sistema integrato, siano condivisi tra le autorità pubbliche degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione. Al fine di migliorare l'efficienza nell'utilizzo dei dati a disposizione delle varie autorità pubbliche



che fanno parte del sistema statistico europeo.

per l'elaborazione di statistiche europee, è necessario altresì prevedere che i dati del sistema integrato siano messi a disposizione a fini statistici degli organismi che fanno parte del sistema statistico europeo.

Or. de

**Emendamento 56**  
**Maria Noichl**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 53**

*Testo della Commissione*

(53) Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento corretto del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debentrici stabilite nei paesi terzi.

*Emendamento*

(53) Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento corretto del mercato interno **e della coerenza delle politiche per lo sviluppo sancita dal diritto dell'Unione**, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri **e anche con i paesi terzi**. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debentrici stabilite nei paesi terzi.

Or. de

**Emendamento 57**  
**Stefan Gehroid**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 53**

*Testo della Commissione*

(53) Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli **e** ai fini del funzionamento corretto del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì

*Emendamento*

(53) Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento corretto del mercato interno **e per assicurare la coerenza delle politiche per lo sviluppo**, è necessario

necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debentrici stabilite nei paesi terzi.

organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debentrici stabilite nei paesi terzi.

Or. en

### **Emendamento 58**

**Maria Heubuch**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 55**

##### *Testo della Commissione*

(55) La condizionalità è un elemento importante della PAC, in particolare per quanto riguarda gli elementi ambientali e climatici ma anche **le questioni relative alla** salute pubblica e **agli** animali. Ciò implica effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l'efficacia del sistema di condizionalità. Per garantire condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell'Unione alcune norme generali **sui controlli di** condizionalità e le sanzioni.

##### *Emendamento*

(55) La condizionalità è un elemento importante della PAC **al fine di assicurare che i pagamenti raggiungano un alto grado di sostenibilità e garantire condizioni di parità per gli agricoltori tra gli Stati membri e al loro interno**, in particolare per quanto riguarda gli elementi ambientali e climatici ma anche **la** salute pubblica e **il benessere degli** animali. Ciò implica effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l'efficacia del sistema di condizionalità. Per garantire **tali** condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell'Unione alcune norme generali **sulla** condizionalità **e i controlli** e le sanzioni **in caso di non conformità**.

Or. en

### **Emendamento 59**

**Mireille D'Ornano, Florian Philippot**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 55**

*Testo della Commissione*

(55) La condizionalità è un elemento importante della PAC, in particolare per quanto riguarda gli elementi ambientali e climatici ma anche le questioni relative alla salute pubblica e agli animali. Ciò implica effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l'efficacia del sistema di condizionalità. Per garantire condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell'Unione alcune norme generali sui controlli di condizionalità e le sanzioni.

*Emendamento*

(55) La condizionalità è un elemento importante della PAC, in particolare per quanto riguarda gli elementi ambientali e climatici ma anche le questioni relative alla salute pubblica e agli animali. ***Per quanto riguarda la salute pubblica, deve ovviamente prevedersi, nella condizionalità degli aiuti, il rispetto della regolamentazione in materia di pesticidi.*** Ciò implica effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l'efficacia del sistema di condizionalità. Per garantire condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell'Unione alcune norme generali sui controlli di condizionalità e le sanzioni.

Or. fr

**Emendamento 60**

**Maria Heubuch**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Considerando 56 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(56 bis) Al fine di garantire condizioni di parità tra gli Stati membri e al loro interno in termini di legislazioni e norme applicabili alle aziende agricole o di pratiche migliori in ambito ambientale, salute pubblica, igiene e benessere degli animali, non dovrebbero essere previste deroghe alla condizionalità e le disposizioni andrebbero pertanto applicate a tutti i beneficiari idonei.***

Or. en

*Motivazione*

*Tale approccio basato sui rischi relativo a un numero ridotto di controlli ove più necessari, al fine di garantire un utilizzo corretto e oculato dei fondi europei, si fonda sull'attuale*

*legislazione e gli attuali orientamenti ed è una pratica comune degli enti pagatori da decenni. Evitando la logica dell'esclusione è possibile garantire condizioni di parità per tutti.*

## **Emendamento 61**

**Maria Heubuch**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 82**

##### *Testo della Commissione*

(82) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: le norme intese a conseguire un'applicazione uniforme degli obblighi degli Stati membri in merito alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e le disposizioni necessarie a conseguire un'applicazione uniforme dei controlli in tutta l'Unione.

##### *Emendamento*

(82) Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: le norme intese a conseguire un'applicazione uniforme degli obblighi degli Stati membri in merito alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ***che dovrebbero includere il principio di efficienza di bilancio non consentendo pagamenti della PAC che generano costi aggiuntivi per il bilancio dell'UE***, e le disposizioni necessarie a conseguire un'applicazione uniforme dei controlli in tutta l'Unione. ***La Commissione stabilisce pertanto regole atte a garantire la coerenza tra l'attuazione della PAC da parte degli Stati membri e le altre politiche dell'Unione, prestando particolare attenzione ai requisiti ambientali di cui agli articoli 11 e 191 TFUE nonché agli obblighi in termini di coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 208 TFUE.***

Or. en

##### *Motivazione*

*I costi derivanti dagli impatti sull'ambiente, la salute pubblica, le strutture sociali o lo sviluppo sono trasferiti ad altre aree di spesa pubblica, inclusa la spesa dell'UE. Ciò significa che laddove la spesa non è gestita in modo efficiente, si sostengono costi aggiuntivi, ad esempio effettuando pagamenti che comportano una sovrapproduzione, per poi sostenere costi per far fronte alle crisi o promuovere lo sviluppo. Si rischia inoltre di pagare per pratiche agricole inquinanti, per poi sostenere i costi di pulizia o ripristino degli ecosistemi o per la depurazione dell'acqua potabile.*

## **Emendamento 62**

**Maria Noichl**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

(d) il contributo finanziario dell'Unione alle misure di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, che sono realizzate dagli Stati membri e selezionate dalla Commissione;

##### *Emendamento*

(d) il contributo finanziario dell'Unione alle misure di informazione e promozione dei prodotti agricoli ***di qualità elevata, a indicazione geografica e denominazione di origine protette*** sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, che sono realizzate dagli Stati membri e selezionate dalla Commissione;

Or. de

## **Emendamento 63**

**Maria Noichl**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;

##### *Emendamento*

(a) la promozione dei prodotti agricoli ***di qualità elevata, a indicazione geografica e denominazione di origine protette***, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;

Or. de

## **Emendamento 64**

**Maria Heubuch**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. *Le attività di allevamento intensivo non sono finanziate dal FEAGA.***

Or. en

**Emendamento 65**

**Maria Heubuch**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. *Gli interventi a sostegno di attività di allevamento intensivo non sono finanziate nel quadro del FEAGA.***

Or. en

**Emendamento 66**

**Maria Noichl**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(f) gli studi sulla PAC e le valutazioni delle misure finanziate dai Fondi, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate nell'ambito della PAC nonché gli studi effettuati con la Banca europea per gli investimenti (BEI);

(f) gli studi sulla PAC e le valutazioni delle misure finanziate dai Fondi, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate nell'ambito della PAC nonché gli studi effettuati con la Banca europea per gli investimenti (BEI) ***con il coinvolgimento di tutti i pertinenti attori sociali, conformemente all'articolo 94 del regolamento sui piani strategici;***

Or. de

## Emendamento 67

Maria Noichl

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – lettera h

##### *Testo della Commissione*

(h) il contributo alle misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell'Unione, adottate nel contesto degli interventi di sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;

##### *Emendamento*

(h) il contributo alle misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, ***anche in relazione alle conseguenze della PAC a livello mondiale***, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell'Unione, adottate nel contesto degli interventi di sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;

Or. de

## Emendamento 68

Stefan Gehroid

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – lettera j bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(j bis) gli effetti della PAC sui paesi terzi, in particolare i paesi in via di sviluppo.***

Or. en

## Emendamento 69

Maria Noichl

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

(d) promuovere e garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.

(d) promuovere e garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione ***e di quelle derivanti dai***

*relativi accordi internazionali conclusi dall'Unione.*

Or. de

**Emendamento 70**

**Maria Noichl**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 23 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;

*Emendamento*

(a) gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale ***al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e la coerenza delle politiche per lo sviluppo;***

Or. de

**Emendamento 71**

**Maria Heubuch**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 23 – comma 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali;

*Emendamento*

(d) contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali, ***ivi compresa la coerenza delle politiche per lo sviluppo;***

Or. en

**Emendamento 72**

**Stefan Gehrold**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 23 – comma 2**



### *Testo della Commissione*

A norma dell'articolo 7, lettera c), la Commissione finanzia le azioni che riguardano la raccolta o l'acquisto dei dati necessari per l'attuazione e il monitoraggio della PAC, segnatamente i dati satellitari, i dati geospaziali e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio del cambiamento d'uso dei terreni agricoli e della salute del suolo e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali azioni vengono effettuate in collaborazione con il SEE, il JRC, i laboratori o gli organismi nazionali oppure coinvolgendo il settore privato.

### *Emendamento*

A norma dell'articolo 7, lettera c), la Commissione finanzia le azioni che riguardano la raccolta o l'acquisto dei dati necessari per l'attuazione e il monitoraggio della PAC, segnatamente i dati satellitari, i dati geospaziali e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio del cambiamento d'uso dei terreni agricoli e della salute del suolo e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali azioni vengono effettuate in collaborazione con il SEE, il JRC, i laboratori o gli organismi nazionali oppure coinvolgendo **la società civile e** il settore privato.

Or. en

### **Emendamento 73**

**Maria Heubuch**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 23 bis (nuovo)**

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

#### **Articolo 23 bis**

#### ***Verifica della coerenza delle politiche per lo sviluppo***

***1. Conformemente all'articolo 208 TFUE, l'impatto della PAC sui sistemi alimentari e sulla sicurezza alimentare a lungo termine nei paesi in via di sviluppo è oggetto di valutazioni periodiche e indipendenti. Il monitoraggio riguarda in particolare l'impatto dei flussi commerciali agroalimentari tra l'UE e i paesi in via di sviluppo per quanto riguarda***

*i) la produzione, la lavorazione e la distribuzione alimentare nei paesi meno sviluppati, ii) i piccoli produttori locali e le donne agricoltrici, iii) i prodotti ritenuti sensibili dai paesi in via di sviluppo, iv) i prodotti di settori in cui sono stati concessi pagamenti accoppiati della PAC e in cui sono state adottate le misure di gestione delle crisi della PAC.*

*2. La valutazione esamina i dati provenienti dagli osservatori del mercato dell'UE, studi di casi, relazioni riguardanti gli obiettivi di sviluppo sostenibile e prove fornite da paesi partner e altri portatori di interessi pertinenti quali le organizzazioni della società civile. A tal fine, la portata settoriale e geografica degli osservatori del mercato è estesa a prodotti ritenuti sensibili dai paesi partner, includendo i paesi meno sviluppati. La Commissione definisce, mediante atti delegati, la portata della valutazione e la relativa procedura.*

*3. Qualora i dati del monitoraggio indichino il rischio di effetti negativi sulla produzione e la lavorazione agroalimentare o sulla sicurezza alimentare di un paese in via di sviluppo, la Commissione europea emette un allarme sollecitando una consultazione tra l'Unione e le comunità agricole interessate, nonché con i governi dei paesi partner al fine di concordare possibili misure correttive. Per le parti interessate sono previste misure di tutela sociale.*

*4. Nel caso in cui non sia emesso un allarme ma si manifestino effetti negativi, la parte danneggiata può sporgere denuncia. Le denunce sono ricevute dal relatore permanente sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo del Parlamento europeo e gestite dai consiglieri-auditori della Commissione. I gruppi o le altre parti interessate possono presentare prove.*

*5. La Commissione trasmette una relazione annuale al Consiglio e al*

**Parlamento europeo in merito ai risultati della valutazione, ai dati ricevuti e alla risposta politica dell'UE.**

Or. en

*Motivazione*

*Questa procedura intende stabilire un meccanismo per monitorare contemporaneamente la coerenza delle politiche per lo sviluppo e consentire alla Commissione di ricevere i segnali dei mercati e delle comunità potenzialmente interessate. In questo modo si amplia il ruolo degli osservatori dei mercati già esistenti. Il consigliere-auditore esiste già in seno alla Commissione europea e il ruolo potrebbe essere introdotto anche nelle delegazioni UE con competenze relative al commercio e all'agricoltura.*

**Emendamento 74**  
**Stefan Gehroid**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) le norme relative ai finanziamenti previsti all'articolo 7, lettere b) e c);

*Emendamento*

(a) le norme relative ai finanziamenti previsti all'articolo 7, lettere b), c) e k);

Or. en

**Emendamento 75**  
**Maria Heubuch**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 35 – comma 1 – lettera c – punto i bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***i bis) non arrecano danni a livello sociale o ambientale e sono coerenti con gli obiettivi politici dell'UE e gli impegni e obblighi internazionali di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento sui piani strategici della PAC,***

Or. en

## Emendamento 76

Maria Noichl

### Proposta di regolamento

#### Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Se gli Stati membri non presentano né pongono in essere il piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se manifestamente il piano d'azione non basta a risolvere la situazione, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

##### *Emendamento*

Se gli Stati membri non presentano né pongono in essere il piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se manifestamente il piano d'azione non basta a risolvere la situazione ***o non è conforme agli accordi internazionali stipulati dall'UE e al principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo***, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

Or. de

## Emendamento 77

Maria Noichl

### Proposta di regolamento

#### Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i cittadini a comprenderlo.

##### *Emendamento*

La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), ***riguarda principalmente i seguenti temi: azione per il clima, protezione ambientale, benessere degli animali, mantenimento delle strutture sociali nelle aree rurali e responsabilità in relazione agli effetti della PAC a livello mondiale e in particolare sui paesi in via di sviluppo.*** Essa ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative,

informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i cittadini a comprenderlo.

Or. de

**Emendamento 78**  
**Stefan Gehrold**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti *e* ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i cittadini a comprenderlo.

*Emendamento*

La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti, ai suoi obiettivi *e alla sua dimensione globale*, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i cittadini a comprenderlo.

Or. en

**Emendamento 79**  
**Maria Heubuch**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 57, paragrafo 2, comprende l'esecuzione di controlli sistematici destinati anche ai settori in cui il rischio di errori è più alto.

*Emendamento*

Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 57, paragrafo 2, comprende l'esecuzione di controlli sistematici destinati anche ai settori in cui il rischio di errori è più alto *e dove la natura di tali rischi è suscettibile di causare danni maggiori a livello*

*ambientale, climatico e di salute pubblica  
o degli animali.*

Or. en

*Motivazione*

*In questo modo si adegua il concetto di rischio al nuovo modello di attuazione. Il principio di "rischio per i fondi" seguito finora dovrebbe essere inteso anche come utilizzo efficiente della spesa dell'UE e dei fondi pubblici degli Stati membri: ciò significa che, secondo il principio di efficienza di bilancio, la PAC non dovrebbe consentire l'uso di fondi pubblici che comportano costi aggiuntivi, poiché tali costi esternalizzati finiscono per essere successivamente coperti da fondi pubblici.*

**Emendamento 80**  
**Stefan Gehroid**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 65 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Gli Stati membri assicurano che le serie di dati raccolte mediante il sistema integrato e che sono rilevanti per la Commissione per l'analisi, il monitoraggio e la valutazione dell'impatto della PAC, dei piani strategici della PAC e degli interventi sostenuti in merito agli obiettivi di sviluppo dell'Unione e in merito ai paesi in via di sviluppo siano condivise gratuitamente con la Commissione e, se del caso, con gli organismi nazionali degli Stati membri responsabili dell'elaborazione dei piani strategici della PAC e con le autorità nazionali di gestione dei piani strategici della PAC.***

Or. en

**Emendamento 81**  
**Stefan Gehroid**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 76 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 76 bis**

***Prova di investimenti responsabili e buone pratiche***

***Spetta alle imprese che desiderano che gli investimenti e le buone pratiche che potrebbero compensare gli effetti negativi siano tenuti in considerazione nel quadro della valutazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], fornire alla Commissione le prove necessarie.***

Or. en

**Emendamento 82**  
**Stefan Gehrold**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 83 – comma 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a bis) la produzione di prove di cui all'articolo 76 bis per quanto riguarda gli investimenti responsabili e le buone pratiche;***

Or. en